



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2013/0152(COD)

15.10.2013

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per il bilancio

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione europea alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))

Relatore per parere: Hans-Peter Martin

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che la nuova decisione sia fundamentalmente positiva, poiché gli elementi inseriti nel nuovo regime indirizzano le attività della BEI verso ambiti che contribuiscono allo sviluppo sociale ed economico e in particolare alla promozione delle PMI, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Sebbene la BEI, attraverso il collegamento delle garanzie dell'Unione al quadro finanziario pluriennale, abbia a disposizione un sistema di garanzie più limitato, il relatore ritiene che essa possa continuare a essere uno strumento forte ed efficace per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'Unione, quale testimonianza della presenza negli Stati partner e per il rafforzamento del profilo di politica estera dell'Unione. Per quanto riguarda l'importo aggiuntivo opzionale previsto per la prima volta, secondo il relatore la Commissione deve tuttavia elaborare delle proposte specifiche per stabilire in quali circostanze tale importo possa essere attivato e utilizzato dalla BEI.

Il relatore ritiene altresì che la concessione di crediti da parte della BEI debba essere necessariamente soggetta a obblighi più ampi di rendicontazione e invita a garantire che siano osservati soprattutto nel quadro della collaborazione con le istituzioni finanziarie locali, le quali agiscono da intermediari. Onde garantire la trasparenza, secondo il relatore i beneficiari finali dei finanziamenti della BEI devono essere sempre chiaramente indicati. Un elemento cruciale della nuova decisione sulla garanzia dell'Unione per le possibili perdite della BEI relative agli investimenti al di fuori dell'Unione è pertanto l'elaborazione di un elenco di mutuatari finali e la relativa accessibilità al pubblico.

Il relatore esprime soddisfazione per la rinnovata attenzione rivolta alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici; ribadisce tuttavia la convinzione che nel calcolo del bilancio della CO₂ nell'ambito delle fonti energetiche occorra tenere maggiormente in considerazione i processi a monte e a valle della produzione energetica.

Il relatore considera altresì opportuno esortare la BEI a promuovere un maggior numero di progetti di propria iniziativa e a partecipare a progetti di finanziamento anche al di fuori della garanzia dell'Unione. Secondo il relatore è in tal senso essenziale stabilire con chiarezza quali strumenti del mercato finanziario debba utilizzare la BEI. Onde evitare rischi inutili, occorre ribadire con forza che l'attenzione deve essere rivolta a pratiche bancarie sostenibili a lungo termine, basate sull'economia reale.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il bilancio, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che **la BEI cooperi** con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento.

Emendamento

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che **le operazioni di finanziamento della BEI siano orientate ai risultati e includano capitali d'avviamento per le PMI. La BEI dovrebbe anche cooperare** con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, **a condizione che tali intermediari siano integrati nell'economia locale e contribuiscano con risorse locali**, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento. **Occorre assicurare che la BEI collabori con gli intermediari finanziari locali i cui obiettivi coincidono con quelli di cui al considerando 18 della presente decisione e all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Per garantire che i progetti dei loro clienti possano essere esaminati in base a criteri che rispecchiano gli obiettivi di sviluppo dell'Unione e gli standard della Banca, è necessario che la BEI introduca l'obbligo per le istituzioni finanziarie locali di riferire sui progetti finanziati e sulle PMI oggetto di sostegno. Le attività degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI dovrebbero essere pertanto pienamente trasparenti e oggetto di controlli periodici da parte della BEI.**

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) È opportuno che la BEI elabori un elenco di tutti i beneficiari dei finanziamenti e lo renda disponibile sul suo sito internet. L'elenco dovrebbe riportare sia i beneficiari dei finanziamenti diretti sia i beneficiari di finanziamenti attraverso intermediari finanziari locali. A meno che non siano già pubblicate in qualche forma, la BEI dovrebbe, prima dell'approvazione dei progetti, rendere disponibili le pertinenti informazioni sui beneficiari di prestiti e garanzie a lungo termine, su tutti i propri intermediari finanziari, sui criteri di ammissibilità dei progetti e sul capitale di rischio concesso in prestito alle PMI, specificando in particolare l'importo erogato, il numero di prestiti concessi e la regione nonché il settore industriale interessati;

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, e **valuti la possibilità di potenziare** le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, e **rafforzi** le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI continui a finanziare progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

Emendamento

(14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI continui a finanziare progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, ***assicurandosi con cura che gli investimenti abbiano, attraverso un mix energetico adeguato, un impatto positivo netto sul clima e prevedendo disposizioni efficaci a tal fine.***

Emendamento 5

Proposta di decisione Considerando 15

Testo della Commissione

(15) In queste aree coperte dagli obiettivi generali, l'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, dovrebbe essere tra gli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI. Nei settori summenzionati, è opportuno che la BEI ***possa sostenere*** i paesi partner tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che contribuiscono a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze, ***purché*** durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta in ***debito*** conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. Occorre ***inoltre incoraggiare la BEI a sostenere a proprio rischio*** gli investimenti diretti ***esteri nei paesi partner***

Emendamento

(15) In queste aree coperte dagli obiettivi generali, l'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, dovrebbe essere tra gli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI. Nei settori summenzionati, è opportuno che la BEI ***sostenga*** i paesi partner tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che contribuiscono a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze. ***Tuttavia il sostegno dovrebbe essere concesso unicamente qualora si assicurino che*** durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta ***ampiamente*** in conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. ***Le operazioni di***

da parte di società *dell'Unione*.

finanziamento della BEI non dovrebbero contribuire al trasferimento dei posti di lavoro al di fuori dell'Unione. Occorre altresì assicurare che gli investimenti esteri diretti promossi dalla BEI da parte di società ubicate nell'Unione contribuiscano realmente all'integrazione economica tra i paesi preadesione, i paesi vicini e l'Unione. La BEI dovrebbe pertanto indicare in quale forma sostiene le aziende nel concreto e come queste ultime utilizzano detto sostegno.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È opportuno che la BEI effettui valutazioni periodiche dei costi e dei benefici dei progetti sostenuti onde assicurarne la sostenibilità economica e il contributo allo sviluppo sostenibile.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) Nel sostenere i progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici nei paesi terzi ammissibili, è opportuno che la BEI tenga conto delle conclusioni della riunione del G-20 di Pittsburgh e presenti entro il 2014 una tabella di marcia e un calendario per l'eliminazione graduale entro il 2016 delle sovvenzioni nocive sotto il profilo ambientale o economico, anche per quanto riguarda i combustibili fossili, e si astenga dal finanziare i progetti che potrebbero avere un impatto negativo sulla promozione di tale

obiettivo.

Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione. In seguito alla revisione della presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali al fine di adeguarli agli sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione.

Emendamento

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con **gli obiettivi dell'Unione per l'azione esterna definiti all'articolo 21 del TUE e con** il più ampio quadro politico regionale dell'Unione. In seguito alla revisione della presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali, **previa consultazione delle parti interessate e delle autorità pertinenti a livello nazionale e locale dei paesi beneficiari**, al fine di adeguarli agli sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo essere banca d'investimento, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di

Emendamento

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo essere banca d'investimento, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di

ambiente di cui l'Unione è parte. Per quanto riguarda *in particolare* i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, la campagna contro la povertà, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del trattato, la BEI deve cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 dell'ONU in tutte le regioni in cui è attiva.

ambiente di cui l'Unione è parte. ***La BEI dovrebbe inoltre agire in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, ai sensi del quale – come confermato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza "ATAA" del 21 dicembre 2011 – l'Unione contribuisce alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.*** Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, la campagna contro la povertà, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del trattato, la BEI deve cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 dell'ONU in tutte le regioni in cui è attiva.

Emendamento 10

Proposta di decisione Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti del Consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra

Emendamento

(19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti del Consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra

del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo Results Measurement framework (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, *se del caso e* conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, *deve* imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo Results Measurement framework (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione *e nel pieno rispetto della legislazione e delle norme ambientali e sociali del paese beneficiario, dovrebbe* imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

Emendamento 11

Proposta di decisione Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la **Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)** in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali.

Emendamento

(22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. **Con particolare riferimento alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), occorre che entrambe le banche ricerchino con maggiore impegno ulteriori opportunità di sinergie.** Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la BERS in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni

finanziarie europee e internazionali.

Emendamento 12

Proposta di decisione Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) In linea con i suoi orientamenti interni dal titolo "Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities", adottati nel 2008, la BEI dovrebbe collaborare strettamente con le unità di informazione finanziaria (UIF) degli Stati membri, la Commissione, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA, il meccanismo di vigilanza unico e le autorità competenti dei paesi terzi in cui opera la BEI, al fine di rafforzare le misure in vigore in materia di la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e contribuire a migliorare la loro applicazione.

Emendamento 13

Proposta di decisione Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) Occorre che la BEI rafforzi i suoi servizi di assistenza tecnica alle PMI, al fine di sostenere idee innovative e aiutare le imprese in fase di avviamento ad attirare i finanziamenti degli intermediari finanziari.

Emendamento 14

Proposta di decisione Considerando 23

Testo della Commissione

(23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, *anche* per sostenere *gli interessi economici dell'Unione*, a paesi e progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

Emendamento

(23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, per sostenere *il bene pubblico globale*, a paesi e progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

Emendamento 15

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È necessario che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre è indispensabile che la BEI tenti attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI deve considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito

Emendamento

(24) È necessario che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre è indispensabile che la BEI tenti attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI deve considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito

a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI deve essere incoraggiata ad aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI.

a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI deve essere incoraggiata ad aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI. ***Per quanto concerne la diversificazione e l'ampliamento degli strumenti del mercato dei capitali occorre verificare in particolare che questi siano compatibili con la normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari e che non contribuiscano all'attuazione di pratiche finanziarie rischiose, i quali comportino ad esempio rischi maggiori derivanti da operazioni di cartolarizzazione e di indebitamento e che potrebbero quindi compromettere la stabilità finanziaria.***

Emendamento 16

Proposta di decisione Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) La relazione annuale della BEI dovrebbe in particolare valutare la conformità delle operazioni finanziarie della BEI alla presente decisione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali. La relazione dovrebbe altresì valutare in quale misura la BEI ha tenuto conto della sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati. Essa dovrebbe inoltre contenere una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare l'attuale mandato, riservando particolare attenzione alle operazioni di finanziamento della BEI che prevedono il ricorso a veicoli finanziari ubicati in

giurisdizioni non cooperative. Nelle operazioni di finanziamento la BEI dovrebbe attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole o non cooperative, onde contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscale. La relazione dovrebbe includere altresì una valutazione degli aspetti sociali e di sviluppo dei progetti. Essa dovrebbe essere resa pubblica, consentendo in tal modo alla società civile e ai paesi beneficiari di esprimere il loro parere in merito.

Emendamento 17

Proposta di decisione Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria. È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI ***deve attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti dei*** paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio.

Emendamento

(25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria, ***sostenibile e a lungo termine, fondata sull'economia reale.*** È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI ***dovrebbe evitare di cooperare con i*** paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio ***e dovrebbe seguire i più recenti criteri della Commissione europea per individuare le giurisdizioni***

che non soddisfano i requisiti minimi di buona governance. In particolare, per quanto concerne le operazioni di finanziamento realizzate attraverso intermediari finanziari locali, occorre assicurare che i finanziamenti resi disponibili dagli intermediari limitino il rischio di frodi e corruzione. Nell'interesse della trasparenza e per prevenire le frodi e la corruzione, la BEI dovrebbe elaborare un elenco di mutuatari finali in collaborazione con gli intermediari finanziari locali.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) In collaborazione con gli intermediari finanziari, la BEI dovrebbe assicurare che gli intermediari finanziari non applichino oneri eccessivi al momento del passaggio dei finanziamenti BEI ai mutuatari locali, e dovrebbe altresì impedire che i beneficiari finali dei finanziamenti BEI non siano assoggettati a oneri inutili.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) La BEI dovrebbe potenziare ulteriormente i servizi di assistenza tecnica e finanziaria e contribuire maggiormente allo sviluppo di detti servizi. Per evitare pratiche di gestione e amministrazione inefficienti nell'attuazione dei progetti, la BEI dovrebbe valutare la possibilità di

elaborare orientamenti in materia di buone pratiche.

Emendamento 20

Proposta di decisione Considerando 26

Testo della Commissione

(26) È necessario che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari,

Emendamento

(26) È necessario che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, ***in particolare in relazione agli Stati classificati come paradisi fiscali***, e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari,

Emendamento 21

Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

Emendamento

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato ***un'unica volta*** di sei mesi.

Emendamento 22

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 è fissato a 28 000 000 000 EUR. Gli importi cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Emendamento

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 è fissato a 28 000 000 000 EUR. Gli importi ***inizialmente destinati alle operazioni di finanziamento ma successivamente*** cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Emendamento 23

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) sviluppo del settore privato ***locale***, in particolare sostegno delle PMI;

Emendamento

a) sviluppo del settore privato, in particolare sostegno delle PMI;

Emendamento 24

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) possono comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione.

Emendamento

5. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) possono comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. ***Tuttavia è necessario assicurare che i finanziamenti della BEI siano effettivamente utilizzati nel quadro di progetti specifici di investimento a vantaggio delle PMI interessate e non siano convogliati in altre aree sotto forma di sostegno occulto alle imprese. Onde***

garantire l'utilizzo previsto dei finanziamenti, la BEI elabora norme concrete di rendicontazione che i mutuatari sono tenuti a rispettare.

Emendamento 25

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'energia (compresa l'energia rinnovabile, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche, ***anche per la produzione e il trasporto di gas al mercato UE dell'energia***), delle infrastrutture ambientali (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga), della sanità e dell'istruzione.

Emendamento

6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'energia (compresa l'energia rinnovabile, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio ***(in tale ambito le emissioni di CO₂ devono tenere in considerazione i processi che causano emissioni supplementari a monte e a valle della modalità operativa corrente degli impianti produttori di energia)***, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche), delle infrastrutture ambientali (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga), della sanità e dell'istruzione.

Emendamento 26

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei

Emendamento

7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei

cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume **di tali** operazioni rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. ***I criteri di ammissibilità per progetti riguardanti l'azione per il clima sono ulteriormente definiti nella prossima revisione degli orientamenti tecnici operativi regionali, in seguito ad ampie consultazioni pubbliche, e sono presi in considerazione nella strategia della Banca in materia di cambiamenti climatici in occasione della revisione intermedia della presente decisione.*** Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume **delle** operazioni ***nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici*** rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI. ***Promuovendo i progetti d'investimento nel campo delle energie rinnovabili e di una maggiore efficienza energetica, la BEI contribuisce a promuovere un mix energetico sostenibile con l'eliminazione graduale delle sue operazioni finanziarie nel settore dei combustibili fossili. Per questa ragione occorre assicurare che gli investimenti nell'ambito delle energie rinnovabili e di una maggiore efficienza energetica siano da preferire agli investimenti in carburanti fossili che generano emissioni elevate di CO₂.***

Emendamento 27

Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica e politica globale, comprendente gli aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica, **sociale, ambientale** e politica globale, comprendente gli aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

Emendamento 28

**Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.

Emendamento

5. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate. **Le condizioni giuridiche in base alle quali dovranno essere realizzate le operazioni includono altresì norme ambientali e sociali e norme in materia di diritti umani e lavoro.**

Emendamento 29

**Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La BEI non collabora con intermediari finanziari con precedenti negativi in termini di trasparenza, frode,

*corruzione e impatti ambientali e sociali.
La BEI elabora di concerto con la
Commissione europea un elenco di criteri
rigorosi per la selezione degli intermediari
finanziari che viene messo a disposizione
del pubblico.*

Emendamento 30

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*2 ter. Nelle operazioni coperte dalla
garanzia dell'Unione, la BEI coopera
unicamente con gli intermediari
finanziari che presentano una forte
appartenenza territoriale e dispongono dei
mezzi necessari ad attuare un approccio
favorevole allo sviluppo che sostenga le
specificità delle PMI nei paesi
d'intervento e che non operano né sono
ubiccate in una giurisdizione che:*

- preveda misure fiscali che implicino
una tassazione nulla o nominale o
conceda agevolazioni anche in mancanza
di qualsiasi attività economica effettiva e
di una presenza economica sostanziale
all'interno della giurisdizione che offre
queste agevolazioni fiscali;*
- non osserva scrupolosamente le
disposizioni dell'articolo 26 del modello
OCSE di convenzione fiscale sul reddito e
sul patrimonio e assicura uno scambio
efficace di informazioni in ambito fiscale,
inclusi eventuali accordi fiscali
multilaterali;*
- figuri nell'elenco dei paesi e territori
non cooperativi stilato dal Gruppo
d'azione finanziaria internazionale
(GAFI);*

Emendamento 31

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. In collaborazione con gli intermediari finanziari, la BEI assicura che questi non applichino oneri eccessivi quando trasferiscono i finanziamenti BEI ai mutuatari locali e non impongano pertanto oneri inutili ai destinatari finali dei finanziamenti BEI.

Emendamento 32

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e per le operazioni di finanziamento della BEI con strumenti del mercato del capitale di debito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici ("garanzia per i rischi politici"):

3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e per le operazioni di finanziamento della BEI con strumenti del mercato del capitale di debito, ***a condizione che rispettino i principi relativi a prassi bancarie solide, sostenibili e a lungo termine fondate sull'economia reale***, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici ("garanzia per i rischi politici"):

Emendamento 33

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo che consenta alla BEI di

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo che consenta alla BEI di

individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione.

individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. ***La politica di assegnazione è resa accessibile al pubblico sul sito internet della BEI. In seguito alla fase di approvazione di un progetto, il sito internet della BEI riporta, per ciascuna operazione finanziata dalla BEI al di fuori dell'Unione, se verrà utilizzata o meno una garanzia dell'Unione.***

Emendamento 34

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La BEI esercita la diligenza dovuta e, ***se del caso e*** conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione.

Emendamento

La BEI esercita la diligenza dovuta e, conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione.

Emendamento 35

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani e la prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che solo i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

Emendamento

Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani e la prevenzione dei conflitti, ***conformemente alla pertinente legislazione dell'UE, alla legislazione e alle norme ambientali e sociali dei paesi beneficiari***, al fine di garantire che solo i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

Emendamento 36

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) una valutazione dell'impatto dei prestiti della BEI concessi tramite gli intermediari finanziari, che dimostri come le operazioni di prestito gestite dagli intermediari contribuiscono all'eliminazione della povertà e agli obiettivi sociali e ambientali dell'azione esterna dell'UE. Le informazioni sui beneficiari finali delle operazioni della BEI sono rese pubbliche;

Emendamento 37

Proposta di decisione

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Pubblicazione di informazioni

Trasparenza e pubblicazione di informazioni

Emendamento 38

Proposta di decisione Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Conformemente alla propria politica di trasparenza, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet informazioni relative a:

a) tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione;

b) i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione, *salvo se si applicano gli obblighi di riservatezza.*

Emendamento

1. Conformemente alla propria politica di trasparenza, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet informazioni relative a:

a) tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione *e includendo;*

i) una descrizione o sintesi del progetto

ii) relazioni di monitoraggio su aspetti del progetto correlati allo sviluppo, all'ambiente e al settore sociale

iii) relazioni di valutazione ex-post sul contributo dei progetti allo sviluppo economico, all'eliminazione della povertà, alla protezione dell'ambiente e al rafforzamento dei diritti umani

b) i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione.

Emendamento 39

Proposta di decisione Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) gli accordi quadro conclusi tra la BEI e un paese destinatario;

Emendamento 40

Proposta di decisione Articolo 12

Testo della Commissione

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione ***non cooperativa straniera, identificata come tale dall'OCSE, dalla Task force «Azione finanziaria» o da altre organizzazioni internazionali competenti.***

Emendamento

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. ***La BEI non coopera inoltre con società che applicano una pianificazione fiscale aggressiva secondo la definizione contenuta nella raccomandazione C(2012) 8806 della Commissione.*** In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione ***che:***

a) preveda misure fiscali che implicino una tassazione nulla o nominale o conceda agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno della giurisdizione che offre queste agevolazioni fiscali;

b) può essere considerata non adempiente secondo la raccomandazione C(2012) 8805 della Commissione;

c) non osserva scrupolosamente le disposizioni dell'articolo 26 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio e assicura uno scambio efficace di informazioni in ambito fiscale, inclusi eventuali accordi fiscali multilaterali;

d) figuri nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi stilato dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).

Emendamento 41

Proposta di decisione

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento.

Emendamento

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, **riciclaggio di denaro** o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento. **Laddove la corruzione sia dimostrata, la BEI offre assistenza nell'ambito degli sforzi atti a recuperare i beni comunicando alle autorità competenti gli eventuali beni detenuti dalla BEI connessi a tale corruzione o da essa derivati.**

Emendamento 42

Proposta di decisione

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La BEI designa un funzionario anticorruzione quale punto di contatto tra tutte le parti interessate, incluse le popolazioni coinvolte, la società civile organizzata e a livello interno.

Emendamento 43

Proposta di decisione

Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. I contratti firmati riguardanti i progetti che beneficiano della garanzia dell'UE contengono clausole rigorose che consentono la sospensione del sostegno finanziario della BEI a un promotore di progetti o intermediario finanziario quando sono in corso indagini ufficiali su frodi, corruzione o altre attività illegali e il suo annullamento nel caso in cui tale attività illegale sia dimostrata.

Motivazione

La BEI deve sospendere l'erogazione dei prestiti per progetti sottoposti a indagini per corruzione condotte a livello nazionale o europeo, come nel caso di Sostanj, quando la BEI aveva erogato l'ultima tranche del prestito nonostante l'indagine OLAF in corso (Ufficio europeo per la lotta antifrode). Le risposte della BEI in merito sono rimaste vaghe e non è ancora chiaro come le indagini amministrative della BEI non ostacolino le indagini penali condotte dalle autorità nazionali o dell'UE.

Emendamento 44

Proposta di decisione

Articolo 18

Testo della Commissione

Entro il **31 dicembre** 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un contributo della BEI.

Emendamento

Entro il **30 giugno** 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione si basa su una valutazione esterna **indipendente** e su un contributo della BEI. ***La relazione intermedia della Commissione contiene un resoconto dettagliato sui criteri con cui sono stati valutati i primi anni di attuazione della presente decisione. Essa contiene altresì un elenco dettagliato dei criteri in base ai quali viene attivato l'importo opzionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). In tale modo si assicura che la BEI possa***

operare nella seconda metà del proprio mandato con un bilancio che tenga già in considerazione le eventuali modifiche della revisione intermedia.

PROCEDURA

Titolo	Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione	
Riferimenti	COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	BUDG 10.6.2013	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 10.6.2013	
Relatore per parere Nomina	Hans-Peter Martin 18.6.2013	
Esame in commissione	5.9.2013	14.10.2013
Approvazione	14.10.2013	
Esito della votazione finale	+: 32 -: 0 0: 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Basset, Sharon Bowles, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Sławomir Nitrás, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Luís Paulo Alves, Ismail Ertug, Edite Estrela	